

# *CEMBRE S.P.A.*

## *CODICE DI AUTODISCIPLINA 2003*

*(allegato alla Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate)*

### ***Indice***

- 1. Consiglio di Amministrazione*
- 2. Amministratori Indipendenti*
- 3. Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- 4. Amministratori Delegati*
- 5. Nomina degli Amministratori*
- 6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione*
- 7. Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti*
- 8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti*
- 9. Controllo interno e Responsabile del Controllo Interno*
- 10. Operazioni con parti correlate*
- 11. Relazioni con gli Investitori*
- 12. Assemblee dei Soci*
- 13. Collegio Sindacale*
- 14. Informazioni al Collegio Sindacale*

## **1. Consiglio di Amministrazione**

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 13, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea<sup>1</sup>.
- 1.2. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione anche il numero di cariche di amministratore e sindaco assunte in altre società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e l'impegno complessivo da queste ultime richiesto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l'eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco nelle predette società, allo scopo di consentire un'esauriente informativa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio annuale.
- 1.3. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale, in esecuzione di una deliberazione del Collegio medesimo, ovvero da almeno due Sindaci effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati ed eventualmente al Comitato Esecutivo (ove nominato), le materie di seguito elencate:

---

<sup>1</sup> Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle funzioni ricoperte da ciascun Consigliere, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 15, comma 3, dello Statuto), nonché dell'informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull'attività svolta nell'esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 15, comma 6, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (iii) vigilanza sul generale andamento della gestione: nell'esercizio di tale funzione, tra l'altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo;
- (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- (vi) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Amministratori Delegati;
- (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

## **2. Amministratori Indipendenti**

2.1. Nel Consiglio di Amministrazione è presente un numero adeguato di Amministratori non esecutivi che si qualificano come Indipendenti in quanto:

- (a) non intrattengono, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto di terzi, relazioni economiche rilevanti con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista o gruppo di Azionisti che controllano la Società; ai sensi del presente punto, devono intendersi per relazioni economiche rilevanti:
  - (i) i rapporti di natura commerciale, intrattenuti nell'esercizio in corso e in quello precedente, il cui valore ecceda il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria, ovvero anche di valore inferiore quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di

mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;

- (ii) i rapporti aventi oggetto prestazioni professionali, rese anche in forma associata nell'esercizio in corso e in quello precedente, per i quali sia stabilito un compenso superiore al 5% del reddito dell'Amministratore o superiore ad Euro 200.000, ovvero un compenso anche inferiore, quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
- (iii) i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti e gli incarichi di amministratore esecutivo rivestiti, nell'esercizio in corso e nei tre precedenti esercizi;

(b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere ai medesimi di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;

(c) non sono coniugi, o conviventi, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con un Amministratore esecutivo o con un Azionista che controlla la Società ovvero non sono coniugi, o conviventi, o parenti di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere (i) e (ii) del punto 2.1.(a).

2.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esistenza e la permanenza dei requisiti di cui al punto 2.1. che precede, sulla base delle informazioni che gli interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità, ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.

### **3. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere agli Amministratori di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ed alla loro approvazione.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Una dettagliata descrizione dei poteri gestionali attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

#### **4. Amministratori Delegati**

Ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 codice civile e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, fissandone anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.<sup>3</sup>

#### **5. Nomina degli Amministratori**

- 5.1. Per espressa previsione dello Statuto sociale, le proposte di nomina alla carica di Amministratore devono essere accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati: ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, dello Statuto, infatti, i Soci che intendono proporre dei candidati alla carica di Amministratore devono depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, un *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi alla carica medesima.
- 5.2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze stabilite dalla legge.

#### **6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione**

- 6.1. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione in relazione ai principali atti e alle operazioni compiuti nell'esercizio delle deleghe, nella prima riunione consiliare utile.
- 6.2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'adozione di apposite procedure dirette a garantire un'informativa tempestiva ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni con parti correlate poste in essere dagli organi delegati.

#### **7. Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti**

- 7.1. La comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società è regolata da una procedura interna finalizzata ad evitare una comunicazione selettiva, incompleta o inadeguata. I comunicati stampa richiesti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare aventi ad oggetto informazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari devono essere approvati dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza o impedimento, anche temporaneo, dal Direttore generale o da uno

---

<sup>3</sup> Una dettagliata descrizione degli organi delegati e delle deleghe conferite ai medesimi è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o potere di firma. I rapporti con la stampa, con le Autorità di vigilanza, con gli Investitori e con la comunità finanziaria sono intrattenuti e gestiti dalla funzione di *Investor Relations* (v. *infra* punto 11.1.).

- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2002, ha adottato il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (in vigore dal 1° gennaio 2003) contenente la procedura relativa alla gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni riguardanti le operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione cura gli aggiornamenti e/o integrazioni del predetto Codice, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa al mercato sulle predette operazioni rilevanti, la conformità del Codice medesimo alle prescrizioni regolamentari e/o alle richieste delle Autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza dello stesso rispetto all'evoluzione della prassi di mercato in materia.<sup>4</sup>
- 7.3. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'adozione di procedure interne dirette a garantire un flusso informativo infragruppo idoneo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei fatti rilevanti che accadono nella sfera di attività delle società controllate.
- 7.4. Gli Amministratori, i Sindaci, e tutti i dipendenti in genere sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia, fatto o documento acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e si impegnano a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate.

## **8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti**

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea. Per alcuni Amministratori esecutivi ed alti Dirigenti sono stati previsti degli incentivi legati alla redditività aziendale.

## **9. Controllo interno e Responsabile del Controllo Interno**

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione cura la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione investe uno degli Amministratori

---

<sup>4</sup> Una sintesi delle principali disposizioni del *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

Delegati delle funzioni in materia di controllo interno indicate al punto 9.3. e nomina un Responsabile del Controllo Interno, cui sono attribuite le funzioni di cui al punto 9.4. L'Amministratore Delegato ed il Responsabile del Controllo Interno riferiscono al Consiglio in ordine allo svolgimento dei compiti ai medesimi attribuiti con le modalità di seguito indicate.

- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione cura la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.
- 9.3. L'Amministratore Delegato ha il compito di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui opera, e di attuare, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno, le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 9.1. che precede. Per l'esercizio di tali funzioni, l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno. L'Amministratore Delegato, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventualmente con apposita relazione scritta.
- 9.4. Il Responsabile del Controllo Interno, che non ha alcuna dipendenza gerarchica da responsabili di aree operative, è investito delle seguenti funzioni:
  - (i) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 9.3. che precede;
  - (ii) riferire almeno trimestralmente del suo operato all'Amministratore Delegato, eventualmente con relazione scritta;
  - (iii) informare immediatamente l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione qualora nello svolgimento delle suddette verifiche gestionali, emergano profili di rischio per la Società o comunque elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa;
  - (iv) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali sia invitato a partecipare dall'Amministratore Delegato.

## **10. Operazioni con parti correlate.**

- 10.1. Il Consiglio di Amministrazione cura l'individuazione dei criteri idonei all'identificazione delle operazioni con parti correlate, tenendo conto delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali e/o elaborate dalle Autorità di vigilanza.
- 10.2. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'individuazione di criteri generali (quantitativi e/o qualitativi) idonei alla identificazione delle operazioni con parti correlate che – per la loro significatività – devono essere riservate all'esame e

all'approvazione del Consiglio medesimo. Al fine di valutare la significatività dell'operazione agli effetti del presente punto, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, tra l'altro, del rilievo economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione, dei termini, modalità di esecuzione, ovvero della tempistica della stessa, delle condizioni contrattuali da praticare alla controparte, nonché delle caratteristiche dell'operazione rispetto all'attività aziendale tipica. A prescindere dai criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente punto, gli organi delegati valutano l'opportunità di sottoporre all'esame e all'approvazione consiliare le operazioni con parti correlate che comunque presentino, nel caso concreto, particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli Azionisti di minoranza.

- 10.3. Oltre a quanto prescritto al precedente punto 6.2., il Consiglio di Amministrazione cura l'adozione di apposite procedure idonee a garantire un'informativa completa ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni poste in essere con parti correlate, fermo restando che detta informativa deve avere carattere preventivo nell'ipotesi di operazioni riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 10.2.
- 10.4. Nelle operazioni con parti correlate riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio ai sensi del precedente punto 10.2., gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.
- 10.5. Per garantire la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni dell'operazione con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione valuta, tenuto conto della natura, del valore o di altre caratteristiche della singola operazione, l'opportunità di far ricorso all'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

## **11. Relazioni con gli Investitori**

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Responsabile per le Relazioni con gli Investitori onde curare, mantenere e sviluppare i rapporti con gli Investitori Istituzionali e gli altri Soci. A tale Responsabile spetta inoltre il



compito di coordinare le comunicazioni, verso la comunità finanziaria e verso l'Autorità di Vigilanza, delle informazioni relative alla Società e alla sua operatività, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura interna, ponendo attenzione al problema della simmetria informativa.

- 11.2. Tale attività informativa è assicurata attraverso comunicati a mezzo stampa, incontri periodici con gli investitori istituzionali e la comunità finanziaria, nonché mediante la documentazione messa a disposizione in formato elettronico sul sito *Internet* della Società ([www.cembre.it](http://www.cembre.it)).

## **12. Assemblee dei Soci**

- 12.1. Gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee. A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" è stato già adottato dalla Assemblea Ordinaria della Società ed è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
- 12.2. Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a partecipare alle Assemblee.
- 12.3. Nel corso delle Assemblee, gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a comunicare agli Azionisti le informazioni relative alla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

## **13. Collegio Sindacale**

- 13.1. Ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo le procedure indicate dall'articolo 21 dello Statuto sociale. In particolare, hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci, almeno il 5 % del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante ed al *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi per la carica di Sindaco; entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria

candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

- 13.2. La scelta dei candidati deve tenere comunque conto dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità dei Sindaci richieste dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto sociale vigente.
- 13.3. I Sindaci sono tenuti ad agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.
- 13.4. I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura interna adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

#### **14. Informazioni al Collegio Sindacale**

- 14.1. Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, dello Statuto sociale, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.
- 14.2. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Brescia, 24 marzo 2003

*p. Il Consiglio di Amministrazione*  
*IL PRESIDENTE*

*(Ing. Carlo Rosani)*